

TRIBUNALE
DI FROSINONE

PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI FROSINONE

CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI FROSINONE

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO
(art. 83, comma 7, lett. f), decreto-legge n. 18 del 2020)

Il Presidente del Tribunale di Frosinone, il Procuratore della Repubblica di Frosinone e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone,

viste le previsioni dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale;

vista la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11 marzo 2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'Avvocatura;

ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento delle udienze civili con *“modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”* è opportuno individuare soluzioni condivise con l'Avvocatura, sì da offrire una cornice di riferimento uniforme per la trattazione delle udienze civili tramite collegamento da remoto, per la durata del periodo emergenziale;

considerato, in particolare, che l'art. 83, comma 7, lett. f), d.l. n. 18 del 2020, prevede che *“Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento”* e che *“All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*;

convengono quanto segue:

Art. 1.

Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare dalla cancelleria con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.

2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione ai procuratori delle parti che essi hanno la facoltà di non prestare il proprio consenso allo svolgimento dell'udienza da remoto e che, nel caso in cui i procuratori di tutte le parti prestino il proprio consenso allo svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", al fine di prestare il proprio consenso allo svolgimento dell'udienza da remoto e per acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

3. I procuratori delle parti che prestano il proprio consenso allo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto depositeranno nel fascicolo, entro due giorni prima dell'udienza, una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail (non PEC) attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

4. A supporto del lavoro dei giudici, è predisposto un modello standard di provvedimento integrato in consolle (con indicazione di giorno, ora e link per collegamento e l'avvertimento di cui al punto 2), allegato al presente protocollo e sempre liberamente adattabile. Il modello contiene anche le istruzioni per gli avvocati per partecipare all'udienza da remoto.

5. Il giudice, in caso di mancato consenso anche soltanto del procuratore di una delle parti o del pubblico ministero, nel caso in cui sia prevista la sua partecipazione, allo svolgimento dell'udienza da remoto, disporrà con provvedimento fuori udienza in ordine allo svolgimento del giudizio, tenuto conto delle misure organizzative adottate dal Presidente del Tribunale con riferimento al periodo 16 aprile-30 giugno 2020 in attuazione di quanto previsto dall'art. 83, commi 6 e 7, d.l. n. 18 del 2020;

6. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati. Si indica il numero massimo di 5 procedimenti trattati con modalità da remoto per ogni udienza, uno per ogni ora, a partire dalle ore 9:00.

7. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

Art. 2.

Svolgimento dell'udienza da remoto

1. Nel verbale di udienza il giudice:

- a) prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art.14, comma 2, L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
- b) prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti di assenso allo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto, nonché della espressa dichiarazione in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e in merito al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
- c) adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

2. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;

3. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "console d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione;

4. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in console, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera

esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

5. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;


6. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

7. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;


8. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

Frosinone, 6 aprile 2020.

Il Presidente del Tribunale
(dott. Paolo Sordi)



Il Procuratore della Repubblica
(dott. Adolfo Coletta)



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
(avv. Vincenzo Galassi)

